



PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 22 del 23/04/2026

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
31.12.2025 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118-2011 E SS.MM.II.).**

Il giorno 23 di aprile 2026, il Presidente della Provincia, con l'assistenza a distanza del Segretario Generale, tramite collegamento in videochat di whatsapp, come da Decreto Presidenziale n. 45 del 10.05.2022, ai sensi dell'art. 35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.lgs. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

Richiamati:

- l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(…) *Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)>>;*
- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118, in forza del quale <<..(…) *la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione>>;*
- il punto 9.1 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

- c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 4, ad esito del riaccertamento ordinario, attraverso un decreto presidenziale si procede come segue:

- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni;

Rilevato che nell’allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011 recante “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, paragrafo 9 punto 9.1 è stabilito che:

“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;*
- *l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all’accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile

esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che

hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato”.

“Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio, nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato”.

“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto”.

Considerato che al punto 8.10 e 11.10 dell'allegato in parola è previsto che:

8.10 *“Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.*

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui”.

11.10 *“Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio). Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.*

Solo limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati prima dell'approvazione del rendiconto, sono possibili, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, riaccertamenti parziali.

A seguito del riaccertamento dei residui, in vigenza di bilancio approvato per l'esercizio in corso è necessario che l'ente provveda alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa”.

Dato atto che in sede di verifica e coordinamento delle operazioni di riaccertamento ordinario gli uffici finanziari hanno esercitato la propria attività di aggiornamento normativo e coordinamento delle operazioni svolte da ciascuna direzione, richiamando in particolare la necessità di adempiere

pienamente agli obblighi motivazionali collegati alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi aventi anzianità superiore ai cinque anni, secondo le puntuali indicazioni fornite, da ultimo, nella deliberazione n. 144/2023 della Sezione Controllo Marche della Corte dei Conti;

Considerate le conseguenti determinazioni dirigenziali con le quali i Dirigenti dei Settori, della direzione dell'Ente ed il Segretario Generale, per quanto di competenza di ognuno, hanno dato seguito alla ricognizione dei rispettivi residui attivi e passivi da stralciare e da mantenere nel conto del bilancio;

Richiamate integralmente gli atti a seguire per farne parte integrante del presente provvedimento:

- Determinazioni n. 875 del 08/04/2026 a firma del Dirigente Dott. A. Di Sora
- Determinazione n. 852 del 07/04/2026 a firma del Dirigente Dott. M. Sbardella
- Determinazione n. 853 del 07/04/2026 a firma del Direttore Generale Dott. A. Montanaro
- Determinazione n. 854 del 07/04/2026 a firma della Dirigente Dott.ssa T. Arena
- Determinazione n. 859 del 07/04/2026 a firma del Dirigente Ing. I. Di legge
- Determinazione n. 876 del 08/04/2026 a firma del Dirigente Dott. F. Riccardi
- Determinazione n. 878 del 08/04/2026 a firma del Dirigente Ing. M.T. Secondini (Area Tecnica)
- Determinazione n. 877 del 08/04/2026 a firma del Dirigente Ing. M.T. Secondini (Viabilità)
- Determinazione n. 884 del 09/04/2026 a firma del Dirigente Ing. L. Iacobone
- Determinazione n. 871 del 08/04/2026 a firma del Dirigente Ing. L. Gemma
- Determinazione n. 872 del 08/04/2026 a firma del Dirigente Dott. A. Scarsella

Visto il decreto presidenziale n. 13/2026 ad oggetto “art. 3, comma 4, D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 – Reimputazione delle entrate e delle spese accertate e impegnata non esigibili al 31/12/2025 e conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato e degli stanziamenti di bilancio”;

Dato atto che le risultanze prodotte dai provvedimenti di cui sopra sono confluite nel presente atto di riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118-2011;

Tenuto conto che i Dirigenti hanno provveduto, per quanto di competenza, ad effettuare la verifica ordinaria dei residui attivi e passivi, tenendo conto della consistenza e dell'esigibilità dei residui secondo i principi contabili applicati di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ed hanno pertanto:

- eliminato i residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche esigibili, ovvero non correttamente imputati;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19/12/2025 è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione per gli esercizi 2026 – 2027– 2028;

Attesa la competenza del Presidente della Provincia di Frosinone ad approvare le operazioni di riaccertamento dei residui, come previsto dall'art. 228 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in forza del quale, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei

residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il vigente Statuto provinciale nonché il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti:

- il parere favorevole del collegio dei Revisori dei conti, allegato alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 e successive modificazioni acquisito al prot. dell'Ente con n. 13789 in data 23.04.2026;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, espressi dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E C R E T A

- 1. Di prendere atto** che già con decreto presidenziale n. 13/2026 si è provveduto ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.-Lgs. N.118/2011 alla reimputazione delle entrate e delle spese accertate e impegnate non esigibili alla data del 31/12/2025 con conseguente variazione del Fondo Pluriennale Vincolato e degli stanziamenti di bilancio, nonché alla cancellazione dei residui attivi e passivi dell'anno 2025 non più esigibili"
- 2. Di approvare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2025, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario;
- 3. Di approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2025, riferiti all'esercizio finanziario 2024 e precedenti, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 4.**

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- **Allegato n. 1:** elenco economie (degli esercizi 2024 e precedenti);
- **Allegato n. 2:** elenco insussistenze (degli esercizi 2024 e precedenti);
- **Allegato n. 3:** elenco residui passivi per anno di provenienza;
- **Allegato n. 4:** elenco residui attivi per anno di provenienza;

5. **Di prendere atto** delle motivazioni afferenti all'eliminazione dei residui attivi e passivi, come indicate dai dirigenti responsabili dei servizi interessati, contenute nelle determinazioni, approvate ed esecutive;
6. **Di prendere atto** che al bilancio di previsione 2025/2027 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, sono state già effettuate a seguito di approvazione del decreto presidenziale n. 13/2026 (sopra richiamato);
7. **Di prendere atto** che al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 le variazioni necessari al fine di consentire le reimputazioni degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2025 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata alle risultanze del riaccertamento ordinario 2025, sono state effettuate a seguito dell'approvazione del decreto presidenziale n. 13/2026 (sopra richiamato)
8. **Di dichiarare** il presente decreto presidenziale immediatamente eseguibile, trattandosi di atto propedeutico alla approvazione del rendiconto 2025, ai sensi dell'art. ex art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Documento firmato digitalmente da

**IL Presidente
DI STEFANO LUCA**

Documento firmato digitalmente da

**IL Segretario Generale
SCARSELLA AMEDEO**